

# **BGer 2C 1041/2019 vom 10. November 2020**

Bundesgericht, 2020-11-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_1041\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1041_2019)

FR: TF 2C 1041/2019 du 10 novembre 2020

IT: TF 2C 1041/2019 del 10 novembre 2020

## **Regeste**

Diniego del rilascio di un'autorizzazione di domicilio, rifiuto del rinnovo del permesso di dimora | Cittadinanza e diritto degli stranieri

## **Erwägungen**

### **E. 5.1**

In base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, la presenza del ricorrente in Svizzera viene considerata fin dall'inizio come di mero "comodo" (giudizio impugnato, consid. 5.3). Di conseguenza, il caso non va affrontato nell'ottica di una possibile decadenza del permesso - come fatto dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo -, poiché simili fattispecie si avverano solo se le condizioni per il rilascio erano date e vengono successivamente a mancare - in particolare, a causa di una partenza all'estero - non se viene sostenuto che esse farebbero da sempre difetto ( art. 61 cpv. 2 LStrI , di principio applicabile anche in relazione a permessi UE/AELS; sentenza 2C\_52/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.2, con riferimento agli art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC). D'altra parte, quando si è pronunciata la Sezione della popolazione (26 luglio 2016), il termine di controllo stabilito al momento del rilascio del permesso era oramai trascorso (27 luglio 2015), di modo che la questione da porsi non era nemmeno quella di una revoca, come fatto dalla Sezione della popolazione, bensì quella a sapere se sussisteva un diritto al rinnovo del permesso di dimora di cui il ricorrente, cittadino italiano, sin lì beneficiava ( DTF 136 II 329 consid. 2.2 pag. 332 seg. relativo al termine di controllo e alla procedura di rinnovo di un permesso UE/AELS; per maggiori dettagli in proposito, cfr. il successivo consid. 6).

### **E. 5.2**

In via abbondanziale e pro futuro, va ad ogni modo osservato che l'aspetto del "centro degli interessi" di una persona, cui fanno ampio riferimento le autorità ticinesi, ha in realtà una portata circoscritta, segnatamente alle procedure di decadenza, e che anche in quel contesto non costituisce affatto il criterio principale sul quale basarsi ( art. 61 cpv. 2 LStrI ; al riguardo, cfr. la recente DTF 145 II 322 consid. 2 pag. 324 segg.). Come osservato in precedenza, il caso che ci occupa non concerne tuttavia una fattispecie di decadenza, bensì quella di un rinnovo del permesso di dimora UE/AELS e come tale va quindi trattato.

### **E. 6.1**

Giusta l' art. 4 ALC , il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica (dipendente o indipendente) è garantito fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e conformemente all'allegato I. Per l'art. 2 cpv. 1 allegato I, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente ai capi II-IV dell'allegato I. Chi richiede un permesso in tal senso deve

avere la volontà di stabilirsi sul territorio di una delle parti contraenti per esercitarvi un'attività lavorativa reale ed effettiva (sentenze 2C\_251/2019 del 9 settembre 2019 consid. 5.1 rispettivamente 2C\_439/2018 del 7 maggio 2019 consid. 4.1 seg. [relative ai lavoratori autonomi] e 2C\_348/2018 del 10 marzo 2019 consid. 4.2 [relativa ai lavoratori dipendenti]).

### **E. 6.2**

Un diritto di soggiorno UE/AELS sul territorio di un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità competenti di una carta di soggiorno ( art. 2 allegato I ALC ). La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC non ha carattere costitutivo, ma dichiarativo ( DTF 136 II 329 consid. 2.2. pag. 332; 134 IV 57 consid. 4 pag. 58). Ciò vuol dire che quando le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date, e non sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego ( art. 5 allegato I ALC ), il documento richiesto va concesso; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno, limitandosi ad attestarlo ( DTF 136 II 405 consid. 4.4; 136 II 329 consid. 2. e 3 pag. 331 segg.).

### **E. 6.3**

Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono tuttavia riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (art. 23 dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 [OLCP; RS 142.203]; sentenze 2C\_472/2019 del 9 agosto 2019 consid. 5; 2C\_968/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 3 e 2C\_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4). Per giurisprudenza costante, simili fattispecie vanno però ammesse con ritegno. Come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e in consonanza con il diritto interno, è infatti necessario che vi siano una serie di circostanze oggettive dalle quali risulta che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro ( DTF 139 II 393 consid. 2.1 pag. 395; 136 II 177 consid. 3.2.3 pag. 186; 130 II 113 consid. 9 seg. pag. 129 segg.; sentenze 2C\_688/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 4.4; 2C\_292/2017 dell'8 marzo 2018 consid. 4.2; 2C\_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4; 2C\_128/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.3; 2C\_1144/2012 del 13 maggio 2013 consid. 4.2, con riferimenti anche alla prassi della CGUE).

### **E. 7.1**

La procedura di rinnovo di un permesso UE/AELS serve per verificare il rispetto delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, precisare il tipo di soggiorno o adattare il permesso a cambiamenti eventualmente intervenuti ( DTF 136 II 329 consid. 2.2 pag. 332 seg. con ulteriori rinvii). Per la fattispecie concreta, ciò significa in particolare esaminare se il ricorrente rientri ancora tra i lavoratori dipendenti, come era il caso al momento del suo arrivo in Svizzera e del primo rilascio del permesso di dimora, oppure sotto un'altra categoria, quale ad esempio quella dei lavoratori indipendenti (come sembra risultare da alcuni atti componenti l'incarto, in cui viene fatto rinvio alla registrazione, a suo nome, di una ditta individuale attiva nell'ambito delle consulenze per produzioni televisive, cinematografiche e servizi accessori nel settore). Il rilascio di un permesso di soggiorno UE/AELS presuppone infatti che chi lo domanda ricada in una delle

costellazioni previste dall'accordo ( DTF 131 II 339 consid. 2 pag. 344), mentre, se così non è, il permesso può essere negato, come previsto anche dall' art. 23 OLCP .

### **E. 7.2**

Ora, menzionando la domanda del rinnovo del permesso di dimora, che il ricorrente aveva ottenuto per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel Cantone Ticino, la Corte cantonale non esamina il rispetto delle condizioni previste in merito dall'ALC (art. 4 in relazione con l'art. 6 segg. allegato I ALC); nel contempo, neppure si esprime su altre costellazioni previste dall'accordo medesimo (diritto di soggiorno per svolgere un'attività lucrativa a titolo indipendente o altro). Sposando in sostanza l'impostazione data alla causa dalle autorità migratorie, si concentra infatti solo sulla questione a sapere se il ricorrente abbia o meno il proprio "centro degli interessi" in Svizzera, ovvero una condizione che riguarda semmai i casi di decadenza, qui non in discussione (precedente consid. 5).

### **E. 7.3**

Tenuto conto del fatto che la presenza del ricorrente in Svizzera è ritenuta fin dall'inizio come di mero "comodo" (giudizio impugnato, consid. 5.3), va infine aggiunto che una ragione per applicare alla fattispecie l' art. 23 OLCP e negare il rinnovo del permesso, non può essere ravvisata neanche in un eventuale abuso di diritto, poiché - in base agli accertamenti che risultano dalla querelata sentenza, che vincolano il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ) - gli estremi per riconoscere una simile fattispecie, che va di principio dimostrata dalle autorità migratorie (sentenze 2C\_362/2010 del 21 settembre 2010 consid. 2.2; 2C\_268/2008 del 23 settembre 2008 consid. 3.2; 2C\_173/2008 del 28 luglio 2008 consid. 3.2 e 3.6), non sono dati. In effetti: (a) che il ricorrente sia assente dal territorio elvetico tra 200 e 250 giorni all'anno non è di per sé determinante se, come da lui sostenuto, tali assenze sono dovute proprio al lavoro che svolge e per il quale ha ottenuto permesso (produzioni e coordinazioni televisive in relazione ad eventi - segnatamente sportivi - in tutto il mondo); (b) come risulta già dal querelato giudizio (consider. 5.2 in fine), l'insorgente non vive da tempo più in una camera ammobiliata, come era prima il caso, bensì in un appartamento, di modo che il rinvio a quella situazione di alloggio - oramai superata - non si giustifica più; (c) gli immobili che egli possiede in Italia non sono oggetto di nessun accertamento specifico, né riguardo all'ubicazione rispetto al Cantone Ticino, né all'uso che ne viene fatto (direttamente dall'insorgente, da parte dei familiari o di terzi ai quali potrebbero essere locati, ecc.); (d) infine, anche riguardo ai quattro figli, che vivono in Italia, le indicazioni fornite dalle autorità cantonali sono superficiali (poiché danno conto solo di visite regolari da parte del padre, senza riferire del fatto che tre di loro sarebbero già maggiorenni, che il più piccolo vive con l'ex-compagna non lontano dal Cantone Ticino, ecc.), di modo che nemmeno esse risultano adatte ad attestare che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno mirerebbe in realtà a obiettivi diversi da quello di poter beneficiare della libera circolazione a fini lavorativi (precedente consid. 6.3 e i riferimenti alla giurisprudenza ivi indicati).

### **E. 7.4**

Per quanto precede, l'incarto va rinviato alle autorità migratorie ticinesi, affinché chiariscano quale tipo di permesso UE/ALES entri oggi effettivamente in discussione, verifichino il rispetto delle condizioni previste dall'ALC per il suo rilascio rispettivamente rinnovo e pronuncino una nuova decisione in merito.

### **E. 8.1**

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata annullata. La causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, per nuovo esame della fattispecie, nel senso dei considerandi.

### **E. 8.2**

Per giurisprudenza, il rinvio dell'incanto all'istanza inferiore per procedere a complementi istruttori con esito aperto comporta che chi ricorre sia considerato vincente (sentenza 2C\_127/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5). Soccumbente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento di spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 4 LTF ); deve però corrispondere al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ). Ritenuto che le conclusioni principali sono risultate inammissibili (precedete consid. 1.1) e il ricorrente è vincente soltanto per quanto attiene alle conclusioni subordinate, tale indennità va tuttavia ridotta (sentenza 2C\_772/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 5).

### **E. 8.3**

Da parte sua, il Tribunale amministrativo ticinese dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale ( art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF ; sentenze 2C\_600/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 7 e 2C\_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 6.2).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.